

**PARTE SECONDA**

**IL MECCANISMO**

PAGINA BIANCA

## CAPITOLO I

### LE MISURE DI SICUREZZA

#### a) I servizi di scorta

Le Forze di Polizia territoriale hanno il compito di effettuare i servizi di scorta ai soggetti tutelati, sia per gli impegni di giustizia che per altre esigenze di varia natura.

Gli impegni davanti all'Autorità giudiziaria rappresentano il momento cruciale dell'apporto collaborativo fornito sia dai testimoni che dai collaboratori, e costituiscono, nel contempo, la fase più delicata in termini di sicurezza.

I soggetti tutelati, infatti, per deporre in tribunale sono generalmente costretti a fare rientro nella località d'origine, dove i rischi per la loro incolumità sono maggiori.

Nel corso degli anni si è fatto ricorso sempre più spesso al sistema delle audizioni a distanza, che consente un risparmio di risorse in termini di uomini e mezzi, e rappresenta, inoltre, uno strumento volto a migliorare i profili di sicurezza.

Nel semestre in esame questo Servizio ha disposto 3.898 servizi di accompagnamento in aula per i collaboratori e 77 per i testimoni, mentre il sistema della videoconferenza è stato utilizzato 978 volte per i collaboratori e 6 per i testimoni.

L'entità di questi dati pone l'accento sulla necessità di un ricorso sempre più diffuso e sistematico, laddove sia possibile, alle audizioni a distanza.

Inoltre, corre obbligo sottolineare come gli accompagnamenti sotto scorta non si limitino agli impegni di giustizia, ma si rendano necessari in altri casi in cui il soggetto tutelato debba fare rientro nella località di origine per esigenze sanitarie od altri improrogabili motivi familiari.

Nel periodo 1° luglio-31 dicembre 2009 gli organi di Polizia territoriale si sono impegnati in un ingente lavoro in termini di risorse umane e materiali, per non parlare del cospicuo impegno economico, per espletare detti servizi di scorta che risultano così ripartiti: l'Arma dei Carabinieri ha effettuato un totale di 6.394 scorte impiegando 13.287 unità di personale; la Guardia di Finanza ha effettuato 1.080 accompagnamenti con 2.598 unità di personale; la Polizia di Stato ha effettuato 2.408 accompagnamenti, per un totale di 5.379 unità di personale impegnato.

L'imponenza di queste cifre rende necessaria una revisione del sistema degli accompagnamenti, in quanto gli oneri di spesa vanno a gravare direttamente sul bilancio delle Forze di Polizia.

#### b) La mimetizzazione anagrafica


L'articolo 8 del D.M. 23.04.2004, n. 161, elenca i contenuti del programma speciale di protezione. Nel comma 4, lettera h, viene previsto l'utilizzo di documenti di copertura per assicurare la sicurezza, la riservatezza e il reinserimento sociale degli interessati.

In applicazione della suddetta normativa, questo Servizio cura, su istanza degli interessati, l'emissione delle seguenti tipologie di documenti di copertura: carte d'identità, patenti di guida, tessere sanitarie, codici fiscali. Inoltre provvede alla custodia ed al rinnovo della documentazione con generalità reali, che viene restituita agli interessati al momento della fuoriuscita dai programmi di protezione.

Nel secondo semestre del 2009 sono state rilasciate 48 carte d'identità di copertura, 452 tessere sanitarie e 36 patenti di guida. Contestualmente, questo Servizio ha provveduto al rinnovo di 311 carte d'identità con generalità reali, 49 passaporti o lasciapassare, a cui si aggiunge il rilascio di 1412 certificazioni di vario genere.

Corre obbligo sottolineare, tuttavia, che l'utilizzo della documentazione di copertura presenta dei problemi alla scadenza del programma di protezione. Infatti tali documenti con generalità fittizie

devono essere restituiti e, conseguentemente, gli interessati che intendono permanere nella località protetta, rientrando in possesso della loro identità reale, si trovano a fronteggiare la questione del reinserimento socio-lavorativo con generalità diverse da quelle con cui erano conosciuti fino a quel momento.



Inoltre, la normativa vigente in materia di documenti di copertura, oltre a vietarne l'uso contemporaneo con quelli reali, non consente il loro utilizzo per perfezionare negozi giuridici, obbligazioni o contratti in genere.

E' perciò auspicabile, per il futuro, un ricorso sempre più ridotto a tale misura, limitandone la concessione unicamente a quei soggetti che siano particolarmente noti per la loro posizione di spicco nell'ambito delle organizzazioni criminali.

Per la maggior parte dei soggetti tutelati potrebbe essere sufficiente il ricorso al trasferimento di residenza presso i c.d. “poli residenziali fittizi”. Essi, infatti, sono stati istituiti, d’intesa con gli Enti Locali, con lo scopo di incrementare la sicurezza e l’anonimato della popolazione protetta. Consistono nel trasferimento di residenza anagrafica dal luogo di origine ad un’altra località individuata dal Servizio Centrale di Protezione. Per ovvie ragioni, la residenza del Polo Fittizio non può in nessun modo coincidere con il luogo di dimora reale.

In questo semestre sono stati effettuati 255 trasferimenti di residenza presso i poli fittizi in uso a questo Servizio.

Con riferimento ai cittadini extracomunitari, poiché la normativa vigente non consente il rilascio del permesso di soggiorno con generalità fittizie, in base ad un accordo specifico con la Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere si è stabilito di rilasciare ai cittadini extracomunitari il permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera *c-ter* del D.P.R. 31.08.1999, n. 394, come modificato dall’art. 11 del D.P.R. 18.10.2004, n. 334.

Il permesso di soggiorno consente a tale categoria di cittadini di permanere nel territorio nazionale, ha validità annuale e viene rilasciato dalla Questura, previa dichiarazione di questo Servizio attestante che il beneficiario è sottoposto a programma speciale di protezione.

Da ultimo, è opportuno fare un breve cenno all’istituto del cambiamento delle generalità.

L’art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo n. 119/1993 stabilisce che il decreto di cambiamento delle generalità attribuisce all’interessato una nuova identità, nuove indicazioni del luogo e della data di nascita e nuovi dati riguardanti lo stato civile.

Va precisato, quindi, che il cambiamento delle generalità non si limita alla semplice attribuzione di un cognome nuovo, materia disciplinata da una diversa normativa, ma si concretizza in una

completa ricostruzione della posizione giuridica dell'interessato, che prende avvio da una nuova iscrizione anagrafica nei registri di stato civile.

Occorre sottolineare, tuttavia, che si tratta di una misura tutoria estrema, da applicare unicamente nei casi in cui la sicurezza degli interessati sia posta ad un livello di alto rischio.

La concessione di tale beneficio avviene con delibera della Commissione Centrale, su espressa richiesta dell'interessato, al termine di una complessa istruttoria che comprende i pareri delle Autorità giudiziarie proponenti.

Nel corso degli anni il cambiamento delle generalità applicato ai collaboratori di giustizia ha evidenziato alcune problematiche connesse alla schermatura tra le vecchia e la nuova identità dei beneficiari. Il rischio era, infatti, di creare una nuova posizione soggettiva, cancellando ogni pregresso pregiudizio penale e amministrativo.

Con l'introduzione del D.M. 23.04.2004 n.161 il legislatore ha posto rimedio a tale inconveniente, consentendo di trasferire le situazioni soggettive dell'interessato dalle vecchie alle nuove generalità, in modo da rendere possibile un controllo riservato dell'uso della nuova identità.

Il Servizio Centrale di Protezione, previo parere favorevole della Commissione Centrale, fornisce assistenza, avvalendosi anche di consulenti esterni, ai collaboratori che ne fanno richiesta, al fine di sanare quelle situazioni di incompatibilità consolidate prima dell'entrata in vigore del suddetto Decreto.

Nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2009 la Commissione Centrale ha autorizzato il cambiamento delle generalità nei confronti di 4 collaboratori di giustizia e 17 loro familiari. Inoltre, a 2 collaboratori e 3 loro familiari è stato revocato tale beneficio.

Nel medesimo periodo sono stati consegnati i documenti recanti le nuove generalità a 3 collaboratori e 9 loro familiari, nonché a 2 familiari

di un testimone, per i quali il cambiamento era stato autorizzato in data antecedente al periodo in esame.

Da ultimo, si segnala che anche nel semestre in esame non sono stati deliberati provvedimenti in tal senso riguardanti testimoni di giustizia.

c) La posizione giuridica dei collaboratori

Alla data del 31.12.2009, su un totale di 933 collaboratori, 392 risultavano in stato di libertà, 348 beneficiavano delle misure alternative alla detenzione o risultavano agli arresti domiciliari e 193 erano ristretti in istituti di pena.

### POSIZIONE GIURIDICA DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA

al 31 dicembre 2009

